



COMUNE DI TRICESIMO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 05/04/2019 così come modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 27/07/2019.

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27-07-1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al Decreto del Presidente della Repubblica 10-09-1990, n. 285, nonché alle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale
2. A titolo indicativo le funzioni sono così ripartite:
 - a) Area Amministrativa – Ufficio Servizi Demografici: adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria relativi al rilascio di autorizzazioni per compiti di Stato Civile; si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’emanazione di autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, al trasporto funebre, alla cremazione, destinazione delle ceneri e gestione delle concessioni cimiteriali;
 - b) Area Tecnica: adempimenti di natura tecnica relativi alla manutenzione e gestione del patrimonio dell’Ente: costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei cimiteri anche riguardo alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, gestione del personale addetto ai cimiteri e/o appalti esterni con Ditte specializzate, custodia dei cimiteri con controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali.

Articolo 3

Servizi obbligatori

1. Il Comune garantisce i servizi di interesse pubblico ed obbligatori per disposizione di legge.
2. Sono gratuiti i seguenti servizi:
 - a) il servizio di osservazione delle salme prima della cerimonia funebre;
 - b) il recupero delle salme dei deceduti sulla pubblica via, in luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - c) inumazione in campo comune di indigenti di cui al successivo art.4 del presente Regolamento;
 - d) fornitura del feretro e trasporto per salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti o istituzioni che se ne facciano carico, secondo le modalità di cui al successivo art.4;
 - e) deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) spargimento delle ceneri in cinerario comune.
3. Tutti gli altri servizi non compresi nel suesteso elenco sono considerati sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

Articolo 4

Forniture gratuite

1. Il Comune fornisce gratuitamente la bara, il trasporto e l'inumazione in campo comune per le salme di persone decedute a Tricesimo, sole e prive di familiari tenuti a provvedervi;
2. Nel caso di persone sole di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune può rivalersi della spesa su eventuali somme appartenenti al defunto secondo le procedure stabilite dal codice civile o su familiari individuati secondo l'ordine progressivo indicati nell'articolo 433 del C.C.
3. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il Comune stipula apposito contratto con imprese di pompe funebri che comunque non deve assumere caratteristiche eccedenti il minimo del decoro.
4. L'impresa fornitrice viene individuata nel rispetto dei procedimenti di cui alla legge regionale.

TITOLO II

ATTIVITA' FUNEBRE, TRASPORTI, RITI E COMMEMORAZIONI

Articolo 5

Attività funebre – Prestazioni e requisiti

1. L'attività funebre è l'attività che comprende e assicura in forma congiunta, anche tramite avvalimento in forma stabile e continuativa, l'espletamento delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
 - b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - d) trasferimento e trasporto funebre;
 - e) trattamento di tanatocosmesi e tanatoprassi;
 - f) recupero di cadaveri o resti mortali, su disposizione dell'autorità giudiziaria da luoghi pubblici e privati.
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è ammesso sulla base del possesso dei requisiti di cui alla legge regionale, ed è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali e obitoriali, con la gestione di strutture e servizi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e strutture di ricovero e cura. L'attività di avvalimento non può riguardare il primo carro funebre e l'autorimessa attrezzata per la disinfezione e ricovero dei carri funebri gestiti. Fra i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre, le imprese esercenti forniscono l'offerta di un servizio minimo costituito da trasporto, fornitura cassa e disbrigo pratiche.
3. E' vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolgono unicamente nell'immobile della sede operativa dichiarata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di obitori e di cimiteri.
4. Il Comune verifica la permanenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per l'esercizio dell'attività funebre. A tal fine le imprese esercenti le attività funebri presentano apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000. Periodicamente il comune procederà alla verifica delle predette dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui allo specifico regolamento comunale.

Articolo 6

Deposizione della salma e chiusura del feretro

1. Nessuna salma può essere trasportata e sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura.
3. Se la morte è dovuta a malattia classificata dalla legge come infettiva – diffusiva, il cadavere dev'essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente organo dell'autorità sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
5. Le salme accidentate, durante il periodo di permanenza nel luogo del sinistro, devono essere ricoperte con un lenzuolo e sottratte alla vista di tutti coloro che non hanno compiti istituzionali o di servizio connessi ai procedimenti giudiziari e di polizia mortuaria.
6. La chiusura del feretro è eseguita a cura dell'impresa delle onoranze funebri incaricata dai famigliari del defunto, sotto la propria diretta responsabilità, nell'osservanza delle relative prescrizioni di legge.

Articolo 7

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha chiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Articolo 8

Modalità del trasporto e del percorso

1. I trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale sono effettuati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) il tragitto deve evitare tratti di strade pericolosi o interessati da lavori;
 - b) tenendo conto di quanto disposto dalla lettera a), il tragitto deve seguire il percorso più breve dal luogo in cui si trova il feretro a quello in cui deve arrivare.
2. Il trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso e il trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del TULPS di cui al regio decreto 18-06-1931 n. 773, comprendono: il prelievo della salma dal luogo del decesso, le eventuali soste nel luogo di osservazione, nel luogo di allestimento della camera ardente e di esecuzione delle esequie, l'eventuale sosta in attesa di cremazione e il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
3. Nessun'altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
4. Per cerimonie che si svolgano in luoghi diversi da quelli di culto, dal cimitero o dalla casa funeraria, è necessaria la preventiva autorizzazione del funzionario competente. In tali casi non viene applicato alcun corrispettivo o tassazione, salvo nel caso di utilizzazione di immobili comunali.

Articolo 9

Spese per i trasporti funebri

1. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti con mezzi aventi le caratteristiche tecniche e costruttive stabilite dalla legge.
2. Il trasporto delle salme viene effettuato dall'impresa di pompe funebri scelta dai famigliari dei defunti e le relative spese rimangono a loro totale carico.
3. Il trasporto di militari eseguito dalla rispettiva amministrazione con mezzo proprio è esente da qualsiasi eventuale diritto comunale.

Articolo 10

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri, di norma, non possono essere effettuati nelle giornate festive, salvo i casi autorizzati.
2. Il Comune, tramite i suoi incaricati, d'intesa con i parenti o famigliari del defunto, fissa l'orario dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, della data del decesso o delle indicazioni dei famigliari e compatibilmente con le disposizioni di cui al comma 1. L'ufficio fornisce i chiarimenti richiesti e assume i provvedimenti necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. Le imprese di pompe funebri concordano con l'ufficio comunale e con congruo anticipo non inferiore a 24 ore, il giorno e l'ora del funerale e del trasporto funebre per assicurare gli adempimenti conseguenti.

Articolo 11

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità alle disposizioni della legge statale e regionale.
2. Il feretro preso in consegna dall'incaricato del trasporto, viene accompagnato dall'autorizzazione all'inumazione o tumulazione o cremazione e, se necessario, dall'ulteriore documentazione in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero o il crematorio.
3. Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive, l'autorità sanitaria competente prescrive le norme per il trasporto.

Articolo 12

Trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso

1. Entro le trenta ore dal decesso, l'eventuale trasporto provvisorio della salma o del cadavere al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, normalmente effettuato per permetterne le onoranze prima del trasporto definitivo al cimitero o al crematorio, è regolato dalla legge regionale.
2. Il trasferimento provvisorio di salme riposte in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che, comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 13

Trasporto funebre nel Comune e nella Regione Friuli Venezia Giulia

1. Il trasporto funebre all'interno del Comune di Tricesimo e all'interno della Regione a domanda degli interessati, è autorizzato dal responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
2. Il trasporto funebre deve essere effettuato dopo l'accertamento necroscopico, previa sigillatura del feretro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento".
3. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione attestante l'osservanza di tutte le norme e prescrizioni relative al trasporto di cadavere stabilite dalla legge redatta dall'impresa di onoranze funebri. Nel caso di cui al comma 4, la domanda può essere sostituita da una comunicazione di trasporto.
4. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto funebre.
5. Del trasporto è dato avviso al comune di destinazione della salma nonché ai comuni intermedi in cui sia prevista una sosta.
6. Per le salme provenienti da altri comuni, a cura del personale comunale addetto, dev'essere accertata l'integrità del feretro, la regolarità dei documenti e del feretro ai fini della tipologia della sepoltura cui è destinato.
7. L'addetto al trasporto deve compilare il verbale di chiusura di cui all'art. 21, comma 3, della legge regionale in duplice esemplare, di cui uno accompagna il feretro e l'altro deve essere inviato al comune di decesso.

Articolo 14
Trasporto funebre di feretri al di fuori del territorio regionale

1. Il trasporto del feretro in comuni fuori dal territorio regionale, a domanda degli interessati è autorizzato dal responsabile del Servizio con apposito provvedimento.
2. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione attestante l'osservanza di tutte le norme e prescrizioni relative al trasporto di cadavere stabilite dalla legge, redatta dall'addetto al trasporto funebre.
3. L'autorizzazione al trasporto viene rilasciata dopo l'autorizzazione all'inumazione o tumulazione o cremazione.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al comune di destinazione della salma nonché ai comuni intermedi in cui sia prevista una sosta.

Articolo 15
Trasporti all'estero e dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Paesi aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 approvata con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379 o di Paesi non aderenti a tale convenzione. A seconda dei casi si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 16
Trasporto di ceneri e resti ossei

1. Il trasporto all'interno del Comune o verso altri comuni di resti ossei e di ceneri, dev'essere autorizzato dal competente Ufficio comunale.
2. Se il trasporto avviene da o per uno stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta alle autorità consolari o nazionali individuate dalla normativa vigente.
3. I resti ossei devono essere raccolti in cassetta metallica e il trasporto delle ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con i mezzi propri.

Articolo 17
Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

1. Le rimesse delle auto funebri site nel Comune devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco ed attrezzate per i servizi di pulizia e disinfezione e in possesso delle idoneità stabilite dalla legge.

Articolo 18
Riti religiosi o civili

1. I Sacerdoti della Chiesa Cattolica, i Ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i Ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24-06-1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
3. La salma può sostare in Chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

TITOLO III

CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

Articolo 19 **Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - a) Cimitero di TRICESIMO
 - b) Cimitero di FRAELACCO
 - c) Cimitero di ARA GRANDE

Articolo 20 **Disposizioni generali – Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi stabiliti dalla legge per le sepolture in cappelle private o in luoghi diversi dal cimitero, debitamente autorizzati.
2. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco e, per quanto di competenza, al titolare di posizione organizzativa dell'area tecnico-manutentiva.
3. Il Comune può affidare la gestione dei cimiteri e degli obitori nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa vigente.
4. L'attività di gestione dei servizi cimiteriali e degli obitori è incompatibile con l'esercizio delle attività funebri, marmoree, lapidee e di fioreria sia interne che esterne al cimitero.
5. Al personale preposto al servizio sono riservate le operazioni di manutenzione poste a carico del Comune, di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme, resti, ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici.
6. Competono esclusivamente al Comune tutte le operazioni e le funzioni obbligatorie per legge e non affidabili a terzi.

Articolo 21 **Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel Piano Regolatore Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Anche ai reparti speciali, qualora istituiti, si applicano le disposizioni igienico-sanitarie ed organizzative generali stabilite dal regolamento.
3. Gli arti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale nei cimiteri o in sepolture private.
4. Costituisce reparto speciale, anche quello individuato dal Piano regolatore cimiteriale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, come stabilito dal successivo comma dell'articolo.
5. Viene individuato dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, uno o più reparti destinato alla dispersione delle ceneri.

Articolo 22 **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute:
 - a) le salme delle persone nate o residenti in vita nel comune di Tricesimo;
 - b) le salme delle persone decedute nel territorio comunale;
 - c) le salme delle persone decedute fuori Comune ma che in vita, abbiano avuto la residenza nel Comune o siano state iscritte all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE);

- d) le salme di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata;
 - e) le salme di persone che non avevano in vita la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo o in strutture di accoglienza socio – assistenziali ma la cui famiglia d'origine sia residente nel Comune;
 - f) i nati morti, i feti ed i resti mortali delle persone sopra elencate;
 - g) le salme di persone il cui coniuge, discendenti e ascendenti in linea retta, collaterali ed affini fino al II grado abbiano la residenza nel Comune;
 - h) persona che si sia distinta per opere di ingegno, benemeriti, benefattori, persona che abbia reso particolari servizi alla comunità;
 - i) fatto salvo quanto disposto dall'art. 50 del DPR n. 285/1990, il Sindaco può autorizzare motivatamente la sepoltura a non residenti deceduti fuori Comune;
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.
 3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Articolo 22bis

Unioni civili e conviventi di fatto

1. Ogni qualvolta il regolamento richiama la parola coniuge o termini equivalenti, la stessa è da intendersi riferita alle parti di un'unione civile ed ai conviventi di fatto designati ai sensi dell'art.1, comma 40, lettera b) della Legge 20 maggio 2016, n.76.

TITOLO IV PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 23

Disposizioni generali

1. Nel cimitero vengono individuati i campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Per i campi comuni le caratteristiche del suolo, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive per adulti e minori di 10 anni di età, devono essere conformi alla legge.
3. Compatibilmente con le esigenze di cui al comma 1, nel cimitero possono prevedersi aree riservate a sepolture private individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla legge.
4. Per le sepolture private di cui al secondo comma del presente articolo, il piano regolatore cimiteriale determina l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e strutturali in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità alle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Articolo 24

Piano regolatore cimiteriale

2. Il Consiglio Comunale adotta il piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
3. Il piano regolatore cimiteriale è sottoposto al parere preliminare della competente autorità sanitaria a sensi dell'articolo 139 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Nell'elaborazione del piano si tiene conto:
 - a. dell'andamento medio della mortalità nel Comune sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime da formulare anche in base ai dati forniti dall'ISTAT;

- b. della valutazione della struttura ricettiva esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di ossari, di nicchie cinerarie anche in rapporto alla durata delle concessioni;
 - c. della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
 - i. dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
5. Nel cimitero sono individuati, compatibilmente con le esigenze tecniche e del luogo:
- a) campi comuni di inumazione;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, familiare o per collettività con l'indicazione della superficie massima concedibile;
 - c) tumulazioni individuali di costruzione comunale (loculi, ossari, nicchie cinerarie);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di costruzione comunale (tombe di famiglia) con l'indicazione della superficie massima concedibile;
 - e) area per la dispersione delle ceneri;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune;
 - h) camera mortuaria;
 - i) locali per il personale di custodia;
 - j) cripte per caduti di guerra;
 - k) cappella;
 - l) servizi igienici per il pubblico;
 - m) campo di inumazione speciale per la reinumazione di resti non completamente mineralizzati;
 - n) cimitero d'urne, secondo le disposizioni della legge regionale;
 - o) campo per l'interramento di resti ossei e urne cinerarie;
 - p) reparto speciale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare da apposita planimetria in scala 1:500 con gli aggiornamenti stabiliti dalla legge.
6. Il cinerario comune di cui al precedente comma 4 lettera g) deve avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Il piano regolatore cimiteriale localizza le aree da destinare alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
8. Il piano regolatore cimiteriale viene rivisto per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure stabilite dal Regolamento.

Articolo 25

Cimitero d'urne private, strutture obitoriali e sale del commiato

1. I cimiteri d'urne possono essere situati anche all'interno di edifici privati con destinazione esclusiva. La loro realizzazione, gestione, destinazione sono regolati dalla legge regionale e dalle vigenti norme in materia.
2. Possono essere realizzate case funerarie e sale del commiato private nel rispetto della seguente condizione: ad una distanza non inferiore a metri 150 dagli edifici scolastici, di culto e ricreativi.

TITOLO V

INUMAZIONE, INTERRAMENTO E TUMULAZIONE

Articolo 26

Inumazione ed interramento

1. L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/1990, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.
2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
3. Le sepolture per inumazione sono comuni, della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e sono soggette a tariffa.
4. Sono parificate a inumazioni ordinarie quelle successive per la mancata mineralizzazione del cadavere. La successiva sepoltura dopo il primo decennio è stabilita in dieci anni ed è esente da tariffa.
5. All'atto dell'inumazione devono essere utilizzati materiali atti a favorire la mineralizzazione del cadavere.
6. E' consentito l'interramento di resti ossei o urne cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o pozzetto stagno, che ne garantisca la conservazione e identificazione. Tale interramento non è soggetto a periodi minimi di conservazione.
7. L'interramento di cui al comma precedente avviene in campo comune, è ammesso anche in tomba esistente, ed è soggetto a rotazione disposta con ordinanza del sindaco, con esclusione di ulteriori interramenti. I resti ossei e le ceneri una volta esumati vengono sversati nell'ossario comune e nel cinerario comune, salvo richiesta dei parenti di tumulazione in loculi od ossari in concessione.

Articolo 27

Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a sensi del successivo articolo 53, è dotata di un cippo, costruito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. Sul cippo viene applicata, una targhetta in materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto.

Articolo 28

Tumulazione

1. La tumulazione è la collocazione di feretro in loculo o tomba di famiglia per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni. La tumulazione di cassette di resti ossei o urne cinerarie in loculi o ossari o tombe di famiglia non è soggetta a periodi minimi di conservazione. I predetti periodi di conservazione sono comunque vincolati al termine contrattuale di durata della concessione, attualmente definita in anni quaranta.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Per quanto attiene le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei manufatti si applicano le norme di legge.
4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e/o di urne cinerarie in un tumulo o in un unico ossario, in presenza o meno di un feretro.
5. Le sepolture private a sistema di tumulazione possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) della durata di 40 anni dalla data della concessione o, se precedenti, dalla data di utilizzo;
 - b) nell'uso temporaneo di tumulazioni per le famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 99 anni dalla data della concessione;
 - c) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta in apposite cassette ossario dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 40 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;

- d) nell'uso temporaneo di sepolture in aree destinate alla costruzione di sepolture private a tumulazione della durata di 50 anni dalla data della concessione;

TITOLO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 29 Rotazione dei campi comuni

1. Nei cimiteri il periodo minimo di ordinaria inumazione è di dieci anni. In relazione alle caratteristiche geofisiche del terreno o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, il Comune può stabilire un tempo di rotazione maggiore.
2. Le esumazioni ordinarie decennali possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno esclusi i mesi di luglio e agosto. Verranno disposti, con apposita ordinanza, i turni di esumazione del campo o di parte di esso, da effettuarsi senza soluzione di continuità.
3. E' compito dell'incaricato alla gestione cimiteriale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
4. E' compito dell'ufficio comunale organizzare le operazioni cimiteriali di cui al presente articolo, registrarle con le modalità e darne pubblicità secondo le disposizioni del presente regolamento.
5. L'ufficio cura la stesura degli elenchi o dei tabulati con l'indicazione delle salme per le quali sarà attivata l'esumazione ordinaria.
6. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo comunale e agli ingressi dei cimiteri interessati. Di dette operazioni viene data tempestiva informazione, ove possibile, ai parenti o famigliari dei defunti interessati.
7. I resti ossei raccolti nel corso delle esumazioni sono depositi nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in ossario o sepolture private o interrimento in campo comune, nel qual caso i resti ossei sono prima raccolti in cassette aventi le caratteristiche e con le modalità di legge.
8. Su richiesta degli aventi diritto è possibile autorizzare la cremazione dei resti mortali.

Articolo 30 Esumazioni straordinarie e su richiesta

1. L'esumazione delle salme inumate può essere eseguita prima del turno ordinario di rotazione del campo nei seguenti casi:
 - a) per provvedimenti dell'autorità giudiziaria anche prima del periodo minimo di 10 anni secondo le indicazioni dell'art. 83 del DPR 285/90;
 - b) a richiesta dei familiari e previa autorizzazione per il trasferimento in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero o per la cremazione. Il Comune prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per i Servizi Sanitari per motivi di sanità pubblica.
2. Le esumazioni su richiesta di cui alla lettera a) del comma 1 sono eseguite alla presenza della competente autorità sanitaria, qualora siano eseguite prima del turno.
3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per i servizi sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica.
4. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
5. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato di servizio di custodia.

Articolo 31

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato sulla base del piano cimiteriale e dell'elenco delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno.
2. Lo scadenziario delle concessioni a tempo determinato scadenti nel corso dell'anno è esposto all'albo pretorio e all'albo cimiteriale per tutto l'anno.
3. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio e del cimitero interessato. Di dette operazioni viene data tempestiva informazione, ove possibile, ai parenti o famigliari dei defunti interessati.
4. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il mese di aprile secondo la programmazione fissata e sono regolate da apposita ordinanza del titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa.
5. Previa domanda degli aventi diritto, i resti ossei sono raccolti in apposite cassette da tumulare in ossario, loculo o tomba in concessione, o interrare in campo comune, ovvero sono destinati alla cremazione. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti, questi ultimi sono collocati nell'ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e se non diversamente richiesto dagli aventi diritto, esso è sepolto in campo di inumazione speciale previa apertura della cassa. In questo caso il periodo di inumazione è fissato in sette anni, oppure in dieci anni se l'estumulazione è stata effettuata prima del completamento del ventennio di ordinaria tumulazione.
7. A domanda degli interessati all'atto dell'estumulazione il titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa può autorizzare la successiva tumulazione e l'eventuale trasporto del feretro, previa idonea sistemazione del cofano a norma di legge.
8. I resti ossei e le ceneri contenuti nelle cassette o urne estumulate, ove non diversamente richiesto dagli aventi diritto, verranno sversati rispettivamente nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 32

Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite a richiesta dei famigliari interessati prima della scadenza della concessione e quelle eseguite su ordine dell'Autorità giudiziaria.
2. Le estumulazioni straordinarie su richiesta, qualora non disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa, sentita la competente autorità sanitaria ove necessario per motivi di sanità pubblica.
3. Alle estumulazioni straordinarie sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle estumulazioni ordinarie.
4. Le estumulazioni straordinarie sono assoggettate al pagamento della somma stabilita dalla tariffa.
5. Qualora venga richiesta dai famigliari la conservazione dei resti in ossario o tomba di famiglia, la traslazione è soggetta al pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 33

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso delle esumazioni e delle estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al comune al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare sottoscritto dalle parti di cui una copia viene consegnata all'interessato e una conservata agli atti del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni e di estumulazioni, devono essere consegnati, dopo le opportune disinfezioni e disinfestazioni, al titolare di posizione organizzativa dell'area amministrativa che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno. Decorso il termine senza che gli oggetti siano

reclamati, gli stessi possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 34 **Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni, se non reclamati o rimossi direttamente da chi documentalmente dimostri di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione ovvero all'atto dell'esecuzione delle operazioni, passano di proprietà al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le sepolture individuali possono essere nuovamente utilizzate o concesse.
2. Su richiesta degli interessati, può essere autorizzato il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà e recuperate direttamente nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono in proprietà al Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto.
4. Le opere aventi valore artistico o storico quando pervenute in proprietà al Comune secondo il procedimento di cui ai commi precedenti, sono conservate all'interno del cimitero.

TITOLO VII **CREMAZIONE,** **AFFIDAMENTO** **E DISPERSIONE DELLE CENERI**

Articolo 35 **Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata secondo le disposizioni ed alle condizioni stabilite dalla legge statale e dalla legge regionale.

Articolo 36 **Urne cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data e luogo di nascita, data e luogo del decesso).
2. Le modalità di conservazione delle ceneri sono disciplinate prevedendo alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o secondo le indicazioni degli aventi diritto, in caso di cremazione di ossa o resti mortali.

Articolo 37

Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri e la relativa autorizzazione sono regolate dalla legge regionale e sono applicabili nel solo ambito regionale.
2. L'urna, conservata dall'affidatario nella propria abitazione o presso un cimitero d'urne, deve essere custodita in luoghi sicuri a garanzia da ogni profanazione o trafugamento. E vietata la conservazione dell'urna all'aperto, in siti cui possano accedere animali o in autorimesse o in qualsiasi edificio privo delle caratteristiche di decoro consone alla conservazione dei resti umani.
3. La domanda di autorizzazione all'affidamento delle ceneri è presentata al Comune dall'affidatario, nel rispetto della volontà del defunto in caso di ceneri derivanti da cremazione di salma o nel rispetto delle indicazioni degli aventi diritto in caso di cremazione di resti mortali, e deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla legge regionale.
4. La domanda per l'affidamento delle ceneri deve indicare:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) il nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto;
 - c) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
 - d) l'eventuale volontà del defunto all'affidamento delle proprie ceneri o le indicazioni degli aventi diritto nel caso di ceneri derivanti da cremazione di resti mortali;
 - e) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, previo rilascio della preventiva autorizzazione al trasporto.

Articolo 38

Dispersione delle ceneri in Friuli Venezia Giulia

1. La dispersione delle ceneri è consentita, su espressa volontà del defunto, in apposite aree all'interno dei cimiteri, in natura e in aree private, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri è manifestata nelle forme e modalità previste dalla legge regionale.
3. La dispersione è eseguita dal soggetto individuato dal defunto.
4. In assenza di individuazione da parte defunto dell'incaricato all'esecuzione della dispersione o in caso di sua rinuncia scritta o di suo impedimento, alla stessa provvede il coniuge o, in assenza di questi, il parente più prossimo nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi o dall'esecutore testamentario.
5. La dispersione può essere effettuata anche in altro comune della regione, ed è soggetta alla normativa del luogo. Per il rilascio dell'autorizzazione è necessario acquisire il preventivo nulla osta da parte dell'altro comune.

Articolo 39

Modalità e termini per la dispersione delle ceneri nel territorio comunale

1. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale:
 - a. è consentita nell'area appositamente individuata nel cimitero di Ara Grande e Fraelacco, ovvero in altri cimiteri comunali, e viene data la possibilità dell'affissione di una targa a memoria (che non superi cm.10 x cm.15) sul muro perimetrale con oneri a carico dei richiedenti;
 - b. è consentita in aree private per chiunque, unicamente all'aperto e in terra, previo assenso scritto del proprietario dell'area a più di 200 m da insediamenti abitativi;
 - c. è consentita nei corsi d'acqua ad alveo pieno e nelle rogge;
2. La dispersione di cui al comma 1 lettera b) è vietata ad una distanza inferiore a 200 metri da insediamenti abitativi e dal confine di proprietà privata.
3. La dispersione nelle aree cimiteriali è eseguita alla presenza dell'incaricato alla gestione ovvero da un agente della polizia locale o altro dipendente all'uopo individuato.

4. Delle operazioni di dispersione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dall'incaricato alla gestione cimiteriale, ovvero dall'agente della polizia locale, dall'esecutore e dal proprietario dell'area privata.
5. Le aree individuate per la dispersione in natura e le aree private devono essere facilmente raggiungibili e legittimamente accessibili con un tragitto percorribile con mezzi o a piedi per un breve tratto.

Articolo 40

Registro delle volontà alla cremazione, all'affidamento o alla dispersione delle ceneri

1. I cittadini residenti possono manifestare con processo verbale la volontà alla cremazione delle proprie spoglie mortali, all'affidamento o alla dispersione delle ceneri.
2. L'Ufficiale di Stato Civile riceve le dichiarazioni di cui al comma 1 e cura la tenuta del Registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione, all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale.
3. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro.
4. In caso di dichiarazione di volontà alla dispersione, il dichiarante può indicare nella stessa l'esecutore.
5. Il registro di cui al presente articolo ha finalità meramente di custodia delle volontà. E' esclusa qualsiasi attività dell'ente volta a verificare il persistere di tali volontà al momento del decesso così come la loro attuazione.

TITOLO VIII POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 41

Disciplina dell'ingresso

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico e di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, qualora non siano custoditi al guinzaglio, senza museruola e sacchetto per la raccolta delle deiezioni;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
3. Può essere autorizzato l'ingresso con veicoli per motivi di deambulazione.

Articolo 42

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con l'austerità del luogo ed il culto dei defunti ed in particolare:
 - a) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - b) calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole, danneggiare alberi e camminare fuori dagli appositi passaggi;
 - c) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, fare qualsiasi tipo di attività commerciale;
 - d) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni;
 - e) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza l'autorizzazione dei concessionari;
 - e) assistere da vicino alle esumazioni e alle estumulazioni di salme da parte di estranei se non accompagnati dai parenti del defunto.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, ad eccezione delle attività di vendita di fiori, lumi, ecc. in occasione delle festività di commemorazione dei defunti.
3. Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, è, a cura del personale, diffidato ad uscire immediatamente dal cimitero e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 43

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comune.

Articolo 44

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni

1. Nei campi comuni i privati, trascorso un tempo congruo per l'assestamento del terreno, possono installare, cippi, copritomba, lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli entro le seguenti dimensioni massime in centimetri:

TIPOLOGIA	ALTEZZA x LARGHEZZA x LUNGHEZZA
COPRITOMBA SOLO ORIZZONTALE	20 x 70 x 170
COPRITOMBA CON LAPIDE VERTICALE	h 130 + (20 x 70 x 170) (per la lapide verticale dal piano di campagna nel rispetto del limite della lunghezza di cm.180)
SOLA LAPIDE VERTICALE	h 130 (dal piano di campagna) x 70
SOLA CROCE	h 130
CIPPO (per interramento resti ossei e urne cinerarie)	50 x 20 x 30

2. Nel periodo intercorrente dalla sepoltura alla posa del copritomba di cui al comma 1, i privati possono posare riquadri provvisori aventi le stesse dimensioni dei copritomba costruiti in legno o altro materiale facilmente asportabile.
3. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto quali risultanti dagli atti dello stato civile e le rituali espressioni brevi.
4. L'installazione dei manufatti di cui al primo comma, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono a carico dei privati.
5. In caso di incuria, abbandono o irreperibilità dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui alla legge ed al regolamento.
6. E' prevista la comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale per interventi diversi da quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Tali interventi devono avvenire, comunque, nel rispetto delle norme di sicurezza e antisismiche ai sensi della Legge Regionale n. 19/2009.

Articolo 45

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi avvizziti devono essere tolti a cura dei famigliari. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, il personale comunale potrà provvedere direttamente alla loro rimozione con eventuale rivalsa nei confronti dei famigliari nel caso la rimozione comporti spese a carico del bilancio comunale.
2. Nelle sepolture a inumazione i privati possono piantumare solamente arbusti nani.
3. In ogni cimitero il Comune provvede a periodici sfalci ed all'eliminazione delle erbe.

4. In ogni cimitero o all'esterno di esso, il Comune provvede al posizionamento di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Articolo 46

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri sono rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ed ogni altro materiale che si trovi in stato di indecoroso degrado o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti alla loro destinazione. Lo stesso dicasi per tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano le epigrafi in modo tale da renderne impossibile la lettura.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati previa diffida agli interessati se noti o previa pubblicazione all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio comunale per trenta giorni affinché siano ripristinate le condizioni di decoro.

TITOLO IX

CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 47

Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti del piano regolatore cimiteriale, l'uso di manufatti costruiti dal Comune a domanda degli interessati redatta in carta da bollo o resa legale.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture per tumulazioni individuali (loculi, ossari, nicchie cinerarie, ecc.) e quelle a posti plurimi (tombe di famiglia).
3. Il Comune concede in uso aree per la costruzione a cura e spese dei privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
4. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali di legge che regolano detti sistemi di sepoltura nonché le esumazioni e le estumulazioni.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura privata consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile su un bene soggetto al regime del demanio comunale e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Le concessioni cimiteriali di cui al presente articolo sono regolate da apposito contratto stipulato in forma di scrittura privata contenente:
 - a) l'individuazione del concessionario e, nel caso di enti, del legale rappresentante;
 - b) l'individuazione della concessione;
 - c) le condizioni della medesima e le norme che ne regolano il diritto d'uso;
 - d) il numero dei posti salma realizzabili;
 - e) l'esplicita previsione degli aventi diritto alla sepoltura
 - f) la durata decorrente dalla data di stipulazione del contratto ovvero della prima sepoltura se precedente;
 - g) la possibilità di collocazione in un unico loculo di più cassette di resti o di urne cinerarie sia o meno presente un feretro;
 - h) la possibilità di collocazione in un unico ossario di più cassette di resti o di urne cinerarie;
 - i) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
9. La presente disposizione si applica anche alle concessioni pregresse eventualmente non regolate da contratto.

Articolo 48

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato per i seguenti periodi:
 - a) 99 anni per manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

- b) 40 anni per loculi;
 - c) 40 anni per cellette ossario;
2. Su richiesta degli aventi diritto è consentito il rinnovo della concessione, limitatamente ad un periodo di 30 anni, previo pagamento della tariffa di rinnovo, stabilita in una percentuale pari al 80% di quella prevista per una nuova concessione.
 3. Rimangono salvi i periodi stabiliti dagli atti concessori precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 49

Modalità di concessione

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata, di una o più cellette ossario/cinerarie, deve presentare domanda all'Ufficio anagrafe indicando il cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.
2. La domanda di concessione comporta di diritto la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate.
4. L'importo della concessione della sepoltura individuata, viene stabilito con Deliberazione di Giunta comunale e varia in base alla maggiore o minore accessibilità della medesima.
5. La concessione delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune. In caso di retrocessione anticipata rispetto al termine della concessione, il Comune restituisce al concessionario o suoi aventi diritto un importo
 - pari al 50% del canone di concessione se la restituzione avviene entro i primi cinque anni;
 - al 25% del canone di concessione se la restituzione avviene tra il 6° e 10°anno;
 - dall'undicesimo anno non è previsto nessun importo da restituire;
 - sulle somme restituite a titolo di retrocessione non è dovuto alcun interesse.

Articolo 50

Uso delle sepolture private

1. Il diritto delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia (coniuge; discendenti e ascendenti in linea retta; collaterali ed affini fino al II grado) e alle persone dal medesimo indicate, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Con la concessione il Comune conferisce al privato il solo diritto di uso della sepoltura, diritto non commerciabile né trasferibile o cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Il diritto deve essere incluso negli atti successori del concessionario.
3. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può, in ogni tempo, modificare o impiegare per le esigenze del cimitero.

Articolo 51

Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti dagli stessi costruite od installate. Il Comune può obbligare il concessionario all'esecuzione di quegli interventi che si rendano necessari per il decoro, la sicurezza e l'igiene del manufatto o delle aree adiacenti.
2. Nelle sepolture costruite dal Comune questi provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ad esclusione della manutenzione di:
 - a) parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) ordinaria pulizia;

d) interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Articolo 52 **Subentri**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro due mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestatario della concessione è effettuato nei confronti delle persone indicate nell'art.50, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri che consentano l'individuazione di soggetti destinatari di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso il termine di due mesi senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
4. La qualità di concessionario viene a cessare qualora siano estinti tutti i componenti della famiglia di cui al precedente art 50.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi venti anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o a trenta se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione.
6. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e/o dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in ripristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Articolo 53 **Decadenza e revoca delle sepolture private**

1. Il Comune ha facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità e di decoro per violazioni del presente regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto della generalità o di altri concessionari a fruire del cimitero o delle concessioni loro assegnate.
2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma avviene con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio previa diffida ai soggetti interessati.
3. Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel cimitero.
4. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi trenta giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco.
5. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel cimitero per un anno. L'originale di essa, corredato dalle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.
6. Trova piena applicazione la Legge 07/08/1990, n.241 e succ.mod. ed int.

TITOLO X LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Articolo 54 **Attività edilizia**

1. L'attività edilizia all'interno dei Cimiteri è regolata dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n.285, dal Piano Regolatore Cimiteriale, dalla circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993, n.24 e dal presente Regolamento Comunale redatto ai sensi del citato DPR 285/1990.

Articolo 55

Accesso al Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie) che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati esecutori, a loro libera scelta.
2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 41, in quanto compatibili.

Articolo 56

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal comune, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. Non trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e succ. modif. mancando una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, essendo questa già avvenuta con l'impianto del cimitero al cui interno avviene la costruzione del manufatto edilizio.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette di resti ossei o 16 posti per urne cinerarie.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,51.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria [quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale].
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari. [quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale].

Articolo 57

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 58

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 59

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 60

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 61

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali del cantiere nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.
3. Tutti i lavori devono essere sospesi in concomitanza alle celebrazioni funebri.

Articolo 62

Vigilanza

1. Il responsabile del Servizio tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione [lo svincolo] del deposito cauzionale, previa definizione della somma da trattenere.

Articolo 63
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Articolo 64
Clausola di salvaguardia delle disposizioni comunitarie

1. Le disposizioni del presente Capo non pregiudicano e fanno salve le disposizioni comunitarie vigenti nelle materie da esso regolate.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65
Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 66
Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire,

per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 67

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.
2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) Legge 16/02/1913, n. 89 e dell'articolo 30 della Legge 07/08/1990, n. 241 e loro succ. modif. avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
3. Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
4. E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 68

Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.*bis* del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e succ. modif.
2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del Comune, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 69

Clausola di adeguamento

1. Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria la modificazione regolamentare.

Articolo 70

Validità delle norme regolamentari

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n.285 e le altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria.
3. Viene abrogata ogni altra disposizioni in contrasto, precedentemente deliberata, fatti salvi i diritti acquisiti per le sepolture private già concesse in perpetuo.
4. E' abrogato il precedente Regolamento di Polizia Mortuaria.
5. E' abrogata altresì, ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

I N D I C E
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pg 2
ARTICOLO 2 - COMPETENZE	pg 2
ARTICOLO 3 - SERVIZI OBBLIGATORI	pg 2
ARTICOLO 4 - FORNITURE GRATUITE	pg 3

TITOLO II – ATTIVITA’ FUNEBRE, TRASPORTI, RITI E COMMEMORAZIONI

ARTICOLO 5 - ATTIVITA’ FUNEBRE PRESTAZIONI E REQUISITI	pg 3
ARTICOLO 6 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA E CHIUSURA DEL FERETRO	pg 4
ARTICOLO 7 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	pg 4
ARTICOLO 8 - MODALITA’ DEL TRASPORTO E DEL PERCORSO	pg 4
ARTICOLO 9 - SPESE PER I TRASPORTI FUNEBRI	pg 4
ARTICOLO 10 - ORARIO DEI TRASPORTI	pg 5
ARTICOLO 11 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI	pg 5
ARTICOLO12 -TRASPORTO PROVVISORIO ENTRO LE TRENTA ORE DAL DECESSO	pg 5
ARTICOLO 13- TRASPORTO FUNEBRE NEL COMUNE E NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	pg 5
ARTICOLO 14- TRASPORTO FUNEBRE DI FERETRI AL DI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE	pg 6
ARTICOLO 15- TRASPORTI ALL’ESTERNO E DALL’ESTERNO	pg 6
ARTICOLO 16 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI OSSEI	pg 6
ARTICOLO 17 - RIMESSA DELLE AUTO FUNEBRI E SOSTA AUTO FUNEBRI DI PASSAGGIO	pg 6
ARTICOLO 18 - RITI RELIGIOSI E CIVILI	pg 6

TITOLO III – CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

ARTICOLO 19 - ELENCO CIMITERI	pg 7
ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI GENERALI- VIGILANZA	pg 7

ARTICOLO 21 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	pg 7
ARTICOLO 22 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI	pg 7
ARTICOLO 22bis - UNIONI CIVILI E CONVIVENTI DI FATTO	pg 8

TITOLO IV PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI GENERALI	pg 8
ARTICOLO 24 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	pg 8
ARTICOLO 25 - CIMITERO D'URNE PRIVATE, STRUTTURE OBITORIALI E SALE DEL COMMIATO	pg 9

TITOLO V INUMAZIONE, INTERRAMENTO E TUMULAZIONE

ARTICOLO 26 - INUMAZIONE ED INTERRAMENTO	pg 10
ARTICOLO 27 - CIPPO	pg 10
ARTICOLO 28 - TUMULAZIONE	pg 10

TITOLO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 29 - ROTAZIONE DEI CAMPI COMUNI	pg 11
ARTICOLO 30 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE E SU RICHIESTA	pg 11
ARTICOLO 31 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE	pg 12
ARTICOLO 32 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	pg 12
ARTICOLO 33 - OGGETTI DA RECUPERARE	pg 12
ARTICOLO 34 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI	pg 13

TITOLO VII CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 35 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	pg 13
ARTICOLO 36 - URNE CINERARIE	pg 13
ARTICOLO 37 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI	pg 14
ARTICOLO 38 - DISPERSIONE DELLE CENERI IN FRIULI VENEZIA GIULIA	pg 14
ARTICOLO 39 - MODALITA' E TERMINI PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI NEL TERRITORIO COMUNALE	pg 14
ARTICOLO 40 - REGISTRO DELLE VOLONTA' ALLA CREMAZIONE, ALL'AFFIDAMENTO O ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI	pg 15

TITOLO VIII POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 41 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO	pg 15
ARTICOLO 42 - DIVETI SPECIALI	pg 15
ARTICOLO 43 - RITI FUNEBRI	pg 16
ARTICOLO 44 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE DEI CAMPI COMUNI	pg 16
ARTICOLO 45- FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	pg 17
ARTICOLO 46 - MATERIALI ORNAMENTALI	pg 17

TITOLO IX CONCESSIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 47 - SEPOLTURE PRIVATE	pg 17
ARTICOLO 48 - DURATA DELLE CONCESSIONI	pg 17
ARTICOLO 49 - MODALITA' DI CONCESSIONE	pg 18
ARTICOLO 50- USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	pg 18
ARTICOLO 51 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE	pg 18
ARTICOLO 52 - SUBENTRI	pg 19
ARTICOLO 53 - DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE	pg 19

TITOLO X LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ARTICOLO 54 - ATTIVITA' EDILIZIA	pg 19
ARTICOLO 55 - ACCESSO AL CIMITERO	pg 20
ARTICOLO 56 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI	pg 20
ARTICOLO 57- RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE	pg 20
ARTICOLO 58 - RECINZIONE AREE- MATERIALI DI SCAVO	pg 21
ARTICOLO 59 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI	pg 21
ARTICOLO 60 - ORARIO DI LAVORO	pg 21
ARTICOLO 61 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	pg 21
ARTICOLO 62 - VIGILANZA	pg 21
ARTICOLO 63 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI	pg 22
ARTICOLO 64 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE	pg 22

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 65 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	pg 22
ARTICOLO 66 - CONCESSIONI PREGRESSE	pg 22
ARTICOLO 67 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO	pg 23
ARTICOLO 68 - SANZIONI	pg 23
ARTICOLO 69 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	pg 23
ARTICOLO 70 - VALIDITA' DELLE NORME REGOLAMENTARI	pg 23